

Rassegna **Professionale**

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi

IN PRIMO PIANO

**Il nuovo bonus
investimenti 2014**

Vito DULCAMARE

■ pag. 4

**Autenticità, integrità
e leggibilità:
i requisiti per la
fattura elettronica**

Donato IGNAZZI

■ pag. 12

**Analisi di bilancio 2.0
ossia come conoscere
e profilare 40 imprese
brindisine in meno di
600 secondi**

Stefano CARRARA

■ pag. 14



ODCEC
BRVNDISIUM

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brindisi

Anno XXII - N° 4 - Ottobre / Dicembre 2014

EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
www.odcecbrindisi.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò
Silvia Conte - Elvira Elia
Leonardo Grassi - Michele Orlando
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
rassegnaprofessionale@gmail.com

GRAFICA

2ld.it
Via San Francesco, 186
72021 Francavilla Fontana (Br)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993
Iscrizione al R.O.C. n. 21483
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito
alla redazione ed esprime esclusivamente il
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri
contributi scrivere a:
rassegnaprofessionale@gmail.com

In copertina: ph. Pierluigi Mennitti

La lunga estate calda



di Davide Piazza

E' trascorsa l'ennesima difficile calda estate densissima di scadenze fiscali culminata con il sempre laborioso invio dei modelli dichiarativi. Quest'ultima attività ha visto, tra le varie difficoltà, anche la consueta rincorsa degli aggiornamenti Entratel che di fatto impediscono a chiunque di fare un lavoro "per tempo". Diversi organi di stampa si sono impegnati a calcolare il numero delle scadenze e degli adempimenti che si sono concentrati nelle varie giornate trascorse, lasciando credere che i vessati fossero i cittadini.

In ultimo, a coronamento dell'impegno profuso e quale ulteriore segno di rispetto verso tutti i professionisti, è giunta, a soli tre giorni lavorativi dal termine ultimo per l'invio telematico la circolare ministeriale n. 28/E con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul visto di conformità da apporre in Unico 2014. La

SOMMARIO

La lunga estate calda	2
Il nuovo bonus investimenti 2014	4
Autenticità, integrità e leggibilità: i requisiti per la fattura elettronica	12
Analisi di bilancio 2.0 ossia come conoscere e profilare 40 imprese brindisine in meno di 600 secondi	14
Dal 1° ottobre F24 a zero solo con Entratel	18
Semplificazioni: contribuente mensile con contabilità presso terzi; proposte di modifica	20
Nota Redazionale / Anatocismo, divieto ancora da attuare	22

circolare delinea l'intera disciplina, a partire dai requisiti soggettivi e dai relativi adempimenti preliminari al rilascio del visto. La legge di stabilità 2014 aveva previsto, con effetto dalle dichiarazioni 2013, che i crediti relativi alle imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte e all'Irap, per importi superiori a 15 mila euro annui, possano essere compensati orizzontalmente solo se la dichiarazione riporta il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs. 241/1997. L'attestazione, contrariamente a quella analoga in ambito Iva (articolo 10, DI 78/09), non deve precedere l'utilizzo del credito, ma deve essere presente nella relativa dichiarazione. Tra i vari adempimenti dei professionisti evidenzio che occorre aggiungere la verifica della polizza assicurativa che non "copra" le sole dichiarazioni Iva, ma sia riferita a tutte le dichiarazioni tributarie e, in caso contrario, prima di rilasciare il visto, la polizza deve essere integrata e spedita all'Agenzia. E' il caso inoltre di evidenziare che la circolare colma una precedente lacuna, acclarando la facoltà di apporre il visto sulla propria dichiarazione da parte del professionista abilitato, chiarendo che tale facoltà si estende anche al credito Iva.

Questo numero di Rassegna, nonostante la pausa estiva ha ricevuto preziosi contributi che ci onoriamo di pubblicare. Il dott. Vito Dulcamare, ha delineato l'importante opportunità offerta dal bonus investimenti 2014, specificandone i soggetti interessati, le condizioni di ammissibilità e gli investimenti agevolabili, fornendo anche indicazioni sul trattamento fiscale e contabile.

Nell'ottica di una sempre più costruttiva collaborazione con l'Amministrazione abbiamo avuto il privilegio di ricevere dal Dott. Donato Ignazzi, giornalista pubblicista e funzionario dell'Agenzia delle Entrate, un prezioso commento alla circolare n.18/E afferente la fatturazione elettronica.

Segnalo infine, tra gli altri, l'intervento molto interessante del Dott. Stefano Carrara che descrive un utile strumento di lavoro per l'esame e la valutazione comparata e sintetica dei dati di bilancio.



Il nuovo bonus investimenti 2014



di Vito Dulcamare

L'art. 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (decreto Competitività), convertito dalla legge n. 116/2014, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per l'acquisizione di particolari tipologie di beni strumentali nuovi da parte di imprese.

La regolamentazione del nuovo credito imposta raccoglie in sé sia elementi dei precedenti bonus investimenti (ad esempio: il fatto che l'agevolazione è rappresentata da un credito d'imposta utilizzabile in compensazione), sia elementi che, invece, sono tipici della detassazione Tremonti (ad esempio: l'individuazione dei beni agevolabili, le modalità di determinazione dell'investimento agevolabile, ecc.).

Peraltro, visto il ristretto ambito temporale in cui effettuare gli investimenti e vista, soprattutto, la ridotta misura incentivante, risulta agevole ipotizzarne un limitato ricorso da parte delle imprese, anche se non dovrebbero esserci dubbi interpretativi in quanto alla nuova disciplina sono comunque applicabili i chiarimenti forniti in passato e relativi alle precedenti versioni del bonus e della detassazione.

Soggetti beneficiari

Il comma 1 dell'art. 18 in questione attribuisce il credito d'imposta ai "titolari di reddito d'impresa" che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.

Il riferimento ai titolari di reddito d'impresa, così come individuabili dall'art. 55 del TUIR, prescinde quindi dalla diversa natura giuridica assunta e dal regime di contabilità adottato.

Pertanto, in mancanza di un espresso divieto contenuto nella norma, deve ritenersi del tutto legittima l'applicazione dell'agevolazione da parte dei soggetti in regime di contabilità semplificata e da parte dei soggetti che rientrano nel regime del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011, che ha sostituito il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007, in quanto l'unica condizione soggettiva richiesta per usufruire dell'incentivo è che il richiedente sia titolare di un reddito fiscalmente qualificabile come d'impresa.

Devono ritenersi ammessi a fruire della nuova agevolazione anche gli enti non commerciali, limitatamente, però, all'eventuale attività commerciale svolta e le stabili organizzazioni sul territorio nazionale di soggetti non residenti.

Inoltre, non trattandosi di aiuto di Stato, non si applicano le limitazioni e le esclusioni previste dalla disciplina comunitaria (esempio: le esclusioni per il settore carbonifero e della siderurgia, per le imprese in difficoltà finanziarie, ecc.), risultando ammesse le imprese di qualunque settore

produttivo.

I soggetti possono essere già in attività alla data del 25 giugno 2014 (di entrata in vigore della norma) ovvero possono essere soggetti di nuova costituzione.

Condizione di ammissibilità

Il comma 6 prevede che l'accesso all'agevolazione da parte dei soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro è subordinato al corretto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia.

Ambito territoriale

La disciplina del nuovo credito d'imposta non prevede alcuna limitazione territoriale; pertanto sono ammesse all'agevolazione le imprese localizzate sull'intero territorio nazionale.

L'unico riferimento territoriale contenuto nel comma 1 riguarda il fatto che gli investimenti siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, prevedendo la revoca dell'agevolazione se i beni agevolati vengono trasferiti all'estero nel termine previsto per l'accertamento della singola annualità.

Investimenti agevolabili

Per evitare la dispersione di risorse in investimenti ritenuti scarsamente qualificanti ai fini dello sviluppo economico del Paese, il comma 1 prevede la concessione del credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della vigente tabella ATECO, emanata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 della tabella ATECO include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico; è inoltre inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

Poiché la precedente detassazione Tremonti di cui al decreto legge n. 78/2009, che conteneva un identico riferimento alla divisione 28 della tabella ATECO, aveva creato alcune perplessità cir-



Convegno "L'analisi di bilancio per le operazioni straordinarie d'impresa" - Brindisi, 10 luglio 2014

ca l'individuazione dei beni agevolabili, con la circ. 44/E/2009 l'Agenzia delle entrate ha provveduto a chiarire che possono essere agevolati anche beni estranei alla divisione 28 ma che sono essenziali per il funzionamento di beni contenuti nella predetta divisione e 28 o incorporati in un bene complesso appartenente alla medesima divisione.

In ogni caso, rilevando che il riferimento ai beni strumentali e alla divisione 28 di ATECO esclude che l'agevolazione possa essere chiesta per beni immateriali e per migliorie su beni di terzi, devono comunque essere evidenziati alcuni aspetti relativi agli investimenti:

- **modalità di effettuazione**

Circa il concetto di "effettuazione" degli investimenti, occorre riferirsi ai presupposti previsti dai criteri generali dettati dall'art. 109 TUIR e dalle interpretazioni nel tempo fornite al riguardo; pertanto, l'investimento può essere realizzato mediante:

- acquisto,
- acquisto in leasing,
- realizzazione in economia,
- realizzazione mediante appalto a terzi,

a condizione che la realizzazione (consegna del bene, realizzazione in economia, approvazione degli stati di avanzamento lavori, ecc.) avvenga comunque entro il termine del 30 giugno 2015.

- **carattere della strumentalità**

In relazione al carattere della strumentalità, va rilevato che in passato l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto il presupposto anche relativamente ai beni che l'impresa concede a terzi in comodato (circ. 90/E/2001).

- **requisito della novità**

Sono esclusi i beni che non presentano il requisito della novità; al riguardo, si rileva che in passato, relativamente ad altro bonus investimento, la circ. n. 38/E/2008, par. 1.7, oltre a precisare che erano comunque esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati, ammetteva all'agevolazione anche le seguenti tipologie di beni:

- beni acquistati presso soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto, con l'unica eccezione dei beni esposti a scopo dimostrativo (circ. 44/E/2009),
- beni complessi autoprodotti,
- beni complessi acquistati presso terzi.

Per quanto riguarda i beni complessi autoprodotti, il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui alla realizzazione del bene abbia concorso un bene usato, a condizione che il costo del bene usato non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Per quanto riguarda, invece, il caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo presso terzi, il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo di beni complessi acquistati presso terzi.

Al riguardo, per verificare la prevalenza o meno del bene usato rispetto al costo complessivo,

si può fare riferimento ai chiarimenti forniti in occasione del bonus di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000; in tale occasione venne più volte confermato il principio che il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto (circolare n. 41/E/2001).

Il criterio oggettivo per individuare con certezza in quale occasione possa considerarsi "prevalente" il bene nuovo è stato fornito con la circolare n. 38/E/2002, par. 6.4, dove è precisato che un bene può considerarsi nuovo qualora l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto.

- **limite minimo unitario**

Al fine di non disperdere le risorse finanziarie disponibili, il comma 3 della norma introduce un limite alla dimensione degli investimenti ammessi a beneficio, disponendo che il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Si ritiene che, ai fini dell'individuazione dell'importo minimo unitario, si debba tener conto della definizione di costo contenuta nell'art. 110 del TUIR e, pertanto, considerare anche gli oneri di diretta imputazione (trasporti, collaudi, ecc.).

Ambito temporale di applicabilità

Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 91/2014) e fino al 30 giugno 2015; è auspicabile che il termine finale venga prorogato in quanto può risultare arduo per le imprese programmare e effettuare investimenti di una certa rilevanza in un periodo così breve.

In ogni caso, il riferimento all'effettuazione impone che la realizzazione (consegna del bene, realizzazione in economia, approvazione degli stati di avanzamento lavori, ecc.) avvenga entro il termine del 30 giugno 2015.

Oggetto e misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore; tale misura non varia né in relazione alla dimensione dell'azienda, né in relazione alla localizzazione della stessa.

Non costituendo tale credito d'imposta "aiuto di Stato", la qual cosa avrebbe reso necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, dovrebbe essere cumulabile con altre agevolazioni, non sussistendo, nella norma, alcun divieto al riguardo.

Determinazione dell'agevolazione

I commi 1 e 2 dell'art. 18 individuano le regole generali di determinazione dell'agevolazione in tre diverse fattispecie, tenuto conto della data, di entrata in vigore della norma, del 25 giugno 2014.

Peraltro, la combinazione fra periodi d'imposta, beni agevolabili rientranti nella divisione 28 di ATECO e limite unitario minimo dell'investimento dovrà necessariamente comportare una attenta programmazione degli investimenti da effettuare per ottimizzare al massimo l'agevolazione, tenuto conto anche del fatto che, per un soggetto con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014 sono irrilevanti per il calcolo dell'agevolazione relativi agli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, ma diventano rilevanti, ai fini della media, per gli investimenti da realizzare dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015.

- **soggetti in attività da 5 periodi d'imposta**

Per i soggetti in attività da almeno da 5 periodi d'imposta, il credito d'imposta deve essere determinato sulla base delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Ad esempio: se, per un soggetto con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare, gli investimenti rilevanti (cioè di importo unitario superiore a 10.000 euro) effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 ammontano a 150.000 e la media dei 4 periodi precedenti (escludendo un 5° periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori di ciascuno degli altri 4 periodi) sia di 100.000, l'investimento agevolabile sarà di 50.000 e il credito d'imposta pari a 7.500 euro.

Se, invece, in nessuno dei 5 periodi sia stato effettuato alcun investimento in beni della stessa tipologia (divisione 28 di ATECO), allora il credito d'imposta spetterà sull'intero investimento realizzato nel periodo d'imposta.

- **soggetti in attività da meno di 5 periodi d'imposta**

Per i soggetti in attività da meno di 5 periodi d'imposta, il credito d'imposta deve essere determinato sulla base delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

- **soggetto costituito dopo il 25 giugno**

Per le imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2015, in mancanza di precedenti periodi d'imposta cui fare riferimento per determinare l'incremento degli investimenti, l'agevolazione spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati, entro il 30 giugno 2015, in ciascun periodo d'imposta.

Infatti, ad esempio, se costituiti nel primo periodo (dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014), per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2014 non hanno alcun periodo d'imposta precedente, mentre per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, pur avendo un periodo precedente, esercitano la facoltà di escludere dalla determinazione il periodo precedente (unico) con maggior investimenti.

Utilizzo del credito

Secondo quanto previsto dal comma 4, il credito di imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato solo in compensazione esterna ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Peraltro, per espressa previsione legislativa, contenuta nello stesso comma 4, il credito d'imposta in questione non è soggetto al limite di utilizzo annuale di euro 250.000 introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge finanziaria 2008.

In ogni caso, l'utilizzazione è differita nel tempo; infatti, esso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

In particolare, la prima quota annuale è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del secondo periodo successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; ad esempio, se l'investimento è effettuato entro il 31 dicembre 2014, il primo utilizzo avverrà non prima del 1° gennaio 2016, mentre se la realizzazione dell'investimento avviene nel periodo 2015, il primo utilizzo avverrà non prima del 1° gennaio 2017.

Utilizzi nelle società trasparenti

Il citato art. 18 nulla dispone circa il trasferimento del credito d'imposta a favore dei soci di società trasparenti.

Come è noto, il regime di imputazione per trasparenza è applicabile dalle società rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRPEF, in virtù di quanto previsto dall'art.5 del TUIR, ed è esteso, previa opzione, anche alle società soggette all'IRES, per effetto di quanto previsto negli articoli 115 e 116 del TUIR; tale regime comporta:

- l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla società ai soci che rivestono tale qualifica alla data di chiusura del periodo d'imposta,
- l'imputazione delle ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della stessa società
- e quella dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalla società medesima.

In passato, era stato consentito attribuire ai soci altri particolari crediti d'imposta (ris.1° marzo 2004, n. 23/E, circ.24 dicembre 2013, n. 39/E, par. 4), senza peraltro prevedere particolari obblighi dichiarativi (si ricorda che per il trasferimento del credito d'imposta sugli investimenti vige l'obbligo dell'annotazione sul quadro RU della dichiarazione dei redditi).

In ogni caso, va rilevato che l'attribuzione del credito d'imposta ai soci non può comportare violazione del termine iniziale per l'utilizzo, nel senso che, anche in presenza di attribuzione ai soci, il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Norme antielusive

Poiché la finalità dell'intervento consiste comunque nell'incentivare un effettivo e permanente sviluppo dell'intero territorio nazionale, sono state previste alcune norme antielusive allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dell'agevolazione.

In particolare, il comma 6 prevede due soli casi di revoca del credito d'imposta:

1. quando l'imprenditore cede a terzi o destina i beni agevolati a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto,
2. se i beni agevolati sono trasferiti, entro i termini per l'accertamento, in strutture produttive localizzate fuori del territorio nazionale, anche se di proprietà dello stesso imprenditore beneficiario.

Relativamente a quest'ultima fattispecie di revoca, va rilevato che l'espresso riferimento contenuto nella norma (art. 43 comma 1 del DPR n. 600/1973) impone di tener conto solo del termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; pertanto, non si applica né il termine di 5 anni previsto per il caso di omessa dichiarazione (comma 2 dell'art. 43) né il termine raddoppiato in caso di violazione che comporta l'obbligo della denuncia penale (comma 3 dell'art. 43).

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione dei redditi cui occorre fare riferimento, questa non può che essere quella che riporta riconoscimento del credito e non anche le dichiarazioni successive che indicano il semplice riporto del credito (maturato in un precedente periodo d'imposta) non ancora utilizzato.

Pur non essendo richiamato dalla norma, si ritiene che, nell'eventualità di investimenti effettuati in leasing, la revoca scatti anche in caso di mancato riscatto dei beni e in caso di cessione del contratto di leasing prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione (circ. 41/E/2001).

Revoca e controlli

In caso di cessione o di destinazione all'estero dei beni agevolati, la nuova disciplina non prevede alcuna possibilità di effettuare il c.d. "rimpiazzo", istituto utilizzato in altre occasioni, o di procedere ad una rideterminazione dell'agevolazione stessa.

Infatti, il comma 7 prevede che, nelle predette ipotesi, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata una delle due ipotesi sopra indicate.

Inoltre, in di indebita fruizione del credito d'imposta (per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per l'inammissibilità dei costi in base ai quali è stato determinato l'importo fruito), il comma 8 demanda all'Agenzia delle entrate il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Trattamento fiscale

Per effetto di quanto previsto dal comma 4, il credito d'imposta non concorre alla formazione:

- del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette,
- del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Inoltre, il credito d'imposta non deve essere considerato ai fini della determinazione dei rapporti di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il trattamento del credito d'imposta in questione agli altri effetti tributari seguono le regole generali.

Pertanto, ai fini della redazione del modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, il contributo non deve essere considerato in quanto i dati da dichiarare sono solo quelli che hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa e, quindi, della conseguente tassazione.

Ai fini della redazione del prospetto per la verifica delle società non operative, risultando iscritto (per le società in contabilità ordinaria) o comunque iscrivibile (per le società in contabilità semplificata) alla voce A 5 del conto economico quale quota annuale del contributo in conto impianti, il credito d'imposta concorre alla formazione della media dei ricavi effettivi da mettere a confronto con i ricavi presunti; infatti, in tal caso non rileva la circostanza che si tratti di proventi esclusi dalla tassazione ma solo la loro iscrivibilità nel bilancio civilistico (circ. 4 maggio 2007, n. 25/E, par. 3.4).

Peraltro, poiché la disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, la presenza di un contributo in conto impianti non tassabile comporta una riduzione di pari importo del reddito imponibile minimo.

Trattamento contabile

Il credito d'imposta ha, ai sensi dell'art. 88 del TUIR, natura di contributo in conto impianti in quanto finalizzato a incentivare l'acquisto di beni ammortizzabili.

Trattandosi, quindi, di un contributo in conto impianti non soggetto a tassazione, i beneficiari in regime di contabilità semplificata nulla devono rilevare nei propri registri; infatti, le norme per la tenuta della contabilità semplificata impongono di annotare nei registri IVA le sole operazioni "rilevanti ai fini della determinazione del reddito" (art. 2 D.M. 2 maggio 1989 recante le modalità per l'annotazione sui registri contabili da parte del soggetto non in regime ordinario).

Gli stessi soggetti nulla devono dichiarare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP, fermo restando l'obbligo generalizzato di dichiarare i crediti maturati e gli utilizzi nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il trattamento per i soggetti in contabilità semplificata è applicabile anche nei confronti delle imprese che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011, che ha sostituito il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007.

Le imprese in contabilità ordinaria, invece, devono imputare il contributo in questione al conto economico con uno dei due metodi consentiti dal Principio contabile OIC 16.

In particolare, con il metodo dei risconti passivi, la quota annuale risulterà imputata alla voce A 5 del conto economico e, pertanto, occorrerà effettuare una conseguente variazione in diminuzione sia nella dichiarazione dei redditi che nella dichiarazione IRAP.

Con il metodo del valore netto, invece, il contributo ridurrà di fatto la quota di ammortamento imputata a conto economico; in tal caso, trattandosi di un contributo escluso da tassazione, occorrerà procedere ad effettuare una variazione in diminuzione, riportando così l'ammontare dell'ammortamento all'importo effettivamente deducibile.

Operazioni straordinarie

La disciplina nulla prevede circa la revoca o la trasferibilità del credito d'imposta a seguito di particolari operazioni aziendali.

Al riguardo, però, fermo restando la destinazione dei beni agevolati presso strutture produttive localizzate sul territorio nazionale, si ritiene possano risultare utili i chiarimenti forniti in occasione delle precedenti versioni del bonus investimenti, fermo restando l'eventuale applicazione dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 ove dovessero essere riscontrati profili di elusività.

- cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda: secondo la circ. 38/E/2002, par. 10.1, l'operazione è possibile, ferma l'applicazione della clausola antielusiva generale;
- donazione d'azienda: secondo la ris. 129/E/2003 la donazione non è causa di rideterminazione del credito;
- successione di azienda individuale: secondo la ris. 140/E/2003 l'operazione non è causa di rideterminazione del credito, a meno che l'azienda non venga liquidata e i beni agevolati ceduti o dismessi nel termine del periodo di sorveglianza;
- liquidazione di società: secondo la ris. 100/E/2004 la messa in liquidazione non è causa di rideterminazione del credito, a meno che i beni agevolati non siano ceduti o dismessi nel termine del periodo di sorveglianza;
- scissione di società: secondo le ris. 143/E/2003 e 22/E/2006 l'operazione non è causa di rideterminazione del credito, con l'avvertenza che l'eventuale credito non ancora utilizzato alla data di effetto dell'operazione deve necessariamente seguire i beni agevolati; la circ. 90/E/2001, invece, chiarisce come individuare i periodi di imposta precedenti in caso di scissione;
- fusione di società: secondo la circ. 38/E/2002, par. 1.3, e la ris. 179/E/2003 l'avente causa subentra nel diritto all'utilizzo del credito; la circ. 90/E/2001, invece, chiarisce come individuare i periodi di imposta precedenti in caso di fusione;
- trasformazione di società: secondo le ris. 179/E/2003, 22/E/2006 e 118/E/2009 l'operazione non ha conseguenza alcuna sul mantenimento del diritto al credito.

Autenticità, integrità e leggibilità: i requisiti per la fattura elettronica

**di Donato Ignazzi**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, è nuovamente intervenuta in tema di fatturazione elettronica. L'intervento è finalizzato a fornire nuovi dettagli sulle regole da seguire per l'applicazione della disciplina in questione secondo le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013, che ha modificato sostanzialmente gli articoli 21 e 39 del d.P.R. n. 633 del 1972 (decreto Iva).

Con il predetto documento di prassi si evidenzia soprattutto l'avvenuta equiparazione della fattura elettronica a quella cartacea, per tale motivo sono indicati puntigliosamente i requisiti e i limiti per il suo utilizzo. Pur tuttavia, emerge chiaramente che le nuove procedure elettroniche, con le quali si vuole sostituire la tradizionale forma cartacea, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla normativa europea (direttiva 2010/45/UE), presentano ancora qualche incertezza applicativa.

La circolare in commento, infatti, è stata emanata proprio per chiarire alcuni aspetti applicativi (in particolare i requisiti essenziali della fattura elettronica) e per rispondere ai numerosi quesiti formulati dai soggetti interessati ad applicare la nuova disciplina.

In pratica, una fattura per essere definita "elettronica" deve essere trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario in formato digitale. Il percorso del documento, quindi, deve necessariamente essere tutto per via telematica. Non è sufficiente, infatti, che l'emittente trasmetta o metta a disposizione del destinatario la fattura smaterializzata, ma è anche necessario che questa sia accettata da chi la riceve.

Di conseguenza, non è elettronica la fattura creata tramite software di contabilità (oppure un programma di elaborazione testi), trasmessa al destinatario in formato cartaceo, mentre lo è quella redatta in formato cartaceo in un primo momento e poi spedita e ricevuta tramite canali elettronici (in rete o per *e-mail*). Per garantire la validità dell'operazione, quindi, non occorre un accordo formale tra le parti ma assume rilievo il comportamento concludente del cessionario o del committente.

È precisato, comunque, che chi riceve il documento elettronicamente è libero di scegliere se accettare di conservare tali documenti con il sistema elettronico ovvero quello tradizionale. Scelta che non influenza l'obbligo dell'emittente di procedere comunque con la conservazione

Donato Ignazzi, Agenzia delle Entrate Brindisi, giornalista pubblicitario

elettronica, purché siano rispettati i requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Ciò significa che, quando l'emittente trasmette o mette a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetta tale processo, la fattura rimane elettronica in capo al primo soggetto, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

I requisiti fondamentali della fattura elettronica previsti dall'art. 21 d.P.R. n. 633/72 (*)

Autenticità	<i>L'autenticità dell'origine, che assicura l'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente della fattura. E' prevista la possibilità, per il soggetto passivo cessionario/committente, di garantire tale requisito anche con altre regole.</i>
Integrità	<i>L'integrità del contenuto, ossia la certezza che i dati inseriti non abbiano subito alterazioni. Sono responsabili del controllo sia l'emittente sia il destinatario della fattura, che possono decidere di adempiere l'obbligo congiuntamente o in autonomia, scegliendo anche procedure diverse di verifica purché sia garantita l'invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura.</i>
Leggibilità	<i>La leggibilità, attraverso la quale si assicura che il documento elettronico possa essere prontamente disponibile e "leggibile per l'uomo" (ovvero possa essere visibile su schermo o tramite stampa in caso di controllo) per tutto il periodo della sua conservazione e che sia possibile verificare la corrispondenza delle informazioni in esso contenute rispetto ai dati inseriti nel file originario.</i>

** Si ricorda che l'attuale articolo 21 assegna al soggetto passivo il compito di vigilare sul rispetto dei requisiti essenziali della fattura elettronica.*

Diversi i quesiti trattati nella circolare in commento, tra questi quelli sul nuovo articolo 21 del decreto Iva, nella parte che estende alle prestazioni di servizi la possibilità di emettere fattura differita (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione). I chiarimenti forniti riguardano la documentazione necessaria per giustificare il rinvio. E' precisato che non vi sono indicazioni specifiche in base alle norme tributarie vigenti, per cui a fini fiscali si ritiene utile qualsiasi documento commerciale che possa attestare quanto indicato in fattura (ad es. la lettera d'incarico, l'attestazione dell'incasso, ecc.).

Altri chiarimenti si riferiscono alla "fattura semplificata", di cui all'art. 21-bis del citato decreto Iva, che prevede l'utilizzo di una fattura con meno elementi identificativi se l'importo complessivo non supera cento euro. Si tratta di un documento meno dettagliato rispetto a quello ordinario, nel quale vanno indicate solo le informazioni elencate nella norma, semplificazione che può essere estesa anche alla fattura rettificativa (di cui all'art. 26).

Analisi di bilancio 2.0 ossia come conoscere e profilare 40 imprese brindisine in meno di 600 secondi



di Stefano Carrara

Alle istituzioni spetta la responsabilità di applicare le politiche economiche e gli interventi a sostegno dell'attività delle imprese. Proverò qui a dimostrare come, nell'era dell'informazione digitale in cui ci troviamo, esse potrebbero migliorare l'efficacia delle loro azioni grazie a nuove tecnologie sviluppate in Italia. Queste consentono di elaborare in pochi secondi dei profili sofisticati delle imprese e dei loro bisogni, partendo dall'enorme quantità di informazioni presenti nei bilanci ufficiali, dato pubblico di tutte le società di capitali italiane. In effetti, le imprese fanno parte del mercato di riferimento delle istituzioni e, pertanto, è compito di queste ultime individuare i bisogni per fornire le soluzioni che ne favoriscono lo sviluppo. La sequenza d'interventi che dovrebbe derivare da quest'analisi è di seguito riportata. Primo: le istituzioni raccolgono le informazioni utili ad analizzare le imprese. Secondo: le istituzioni utilizzano al meglio le informazioni raccolte per definire gruppi d'imprese con gli stessi bisogni (segmentazione). Terzo: si realizzano quindi interventi mirati rivolti ai diversi bisogni identificati. *"Bella lezione di macroeconomia ma poco applicabile alla realtà"*, penserà qualcuno. Non è così e fra poco proverò a dimostrarlo, con un breve esercizio svolto in pochi minuti su un campione di 40 imprese del territorio di Brindisi.

Vi siete mai chiesti come le istituzioni, pubbliche e private possano oggi decidere che in un certo periodo è preferibile destinare le proprie (limitate) risorse al sostenimento del credito bancario alle imprese e non agli investimenti in ricerca e sviluppo, oppure al sostegno dei processi d'internazionalizzazione? Comuni, Regioni, Associazioni Imprenditoriali, ad esempio, sanno quante sono le imprese del proprio territorio? A quali settori appartengono? In quali mercati operano? No (forse nei casi più fortunati). Comunque, queste informazioni, da sole, sono insufficienti per avere un quadro oggettivo dei bisogni delle imprese. Siamo certi che dietro gli scarsi risultati delle istituzioni nelle politiche per le imprese non vi sia solo il taglio dei budget disponibili, ma anche una scarsa conoscenza delle stesse? Le istituzioni spesso ci rappresentano le imprese mediante concetti statistici e macroeconomici come *"variazione del PIL"*, *"stretta del credito"*, *"settori merceologici"*, *"piccole e medie imprese"* e altrettanto spesso basano i calcoli su stime e approssimazioni, nemmeno sempre significative. Ma in questo modo è possibile veramente conoscere le imprese di un territorio ed i loro bisogni? Secondo noi no. Il punto è che le istituzioni non hanno una conoscenza quantitativa sufficiente delle imprese sulla quale costruire interventi efficaci. E' grave? Sì, è gravissimo soprattutto perché l'Italia è il Paese al mondo nel quale sono disponibili il maggior numero di informazioni sulle imprese, a partire, come riportato sopra, dai loro bilanci! "Ma i numeri dei bilanci hanno subito un maquilage e quindi non riflettono la realtà delle imprese!", si obietterà. Non è vero! Nei bilanci, infatti, vi sono delle grandezze "certe" o almeno significative, che non mentono, come ad esempio i debiti con le banche, la cassa disponibile, i ricavi, i debiti per leasing e i crediti verso clienti. La tecnologia ci consente oggi di incrociare in mille modi questi dati, di compiere delle simulazioni, di guardarli da prospettive differenti per estrarne informazioni preziose spesso rivelatrici dei bisogni delle imprese. Quante volte le istituzioni pubbliche e private parlano delle imprese in termini di "variazione dei ricavi", "posizione finanziaria netta", "imprese bancabili e non", "mar-

gine operativo lordo", "tempi medi d'incasso"? Mai o quasi mai, purtroppo. Ma questa, si dirà, è analisi di bilancio avanzata, ambito di professionisti della finanza aziendale non certo alla portata delle istituzioni. Esse non annoverano tra le proprie *aree di expertise* tali competenze e non dispongono dei budget necessari per avvalersi di nuove tecnologie, alla portata di una banca d'affari, ma non di un Comune. Invece no! Come anticipato dal titolo, oggi le istituzioni possono conoscere le imprese del territorio in modo incredibilmente efficace, a costi molto bassi e senza dover assumere un esperto con un *Master* in finanza. Per dimostrare che quanto appena scritto corrisponde al vero ho selezionato un gruppo di 40 società di capitale aventi la propria sede nella provincia di Brindisi e le ho quindi analizzate con la nostra suite Leanus® per l'analisi d'impresa (www.leanusdb.com).

E questo mentre mi trovavo in Andalusia dovendo fare i conti con la pessima connessione Wi-Fi dell'unico bar che ne disponeva.

L'analisi che segue è basata sui bilanci societari dai quali Leanus® estrae informazioni che elabora sia a livello di singola impresa sia a livello aggregato. Preciso infine che ho utilizzato i bilanci 2012 delle 40 imprese brindisine in quanto quelli 2013 non sono ancora disponibili per la maggior parte delle stesse, ma lo saranno dal Settembre 2014. Aggiungeremo l'analisi con i dati 2013 e saremo lieti di condividerli con questo giornale.

In primo luogo, non sapendo nulla del tessuto imprenditoriale brindisino, ho creato una visione aggregata delle 40 imprese "fondendone" i bilanci 2011 e 2012 in un unico mega-gruppo che ho chiamato "*Brindisi Top*". Le imprese di questo gruppo hanno in comune il fatto di avere sede in provincia di Brindisi. Naturalmente è possibile creare dei sottogruppi le cui imprese siano accomunate da "n" altri criteri anche molto sofisticati come, per esempio, livelli di marginalità, codici ATECO, imposizione fiscale, tempi d'incasso, livelli d'indebitamento e via dicendo. Ecco come appare il "grupppone" dopo meno di 120 secondi dall'inizio del mio esercizio.

Il Gruppo: Scheda Gruppo

Brindisi Top


Mese/Anno	12/2011	12/2012
Ricavi	1.268.224.211	1.120.933.426
Variazione Ricavi	N.A.	-11,61 %
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	5,77 %	6,39 %
Redditività Netta	1,05 %	1,44 %
Redditività del Capitale Investito (ROI)	12,82 %	11,53 %
Redditività del Capitale Netto (ROE)	5,30 %	6,09 %
PIL Analisi	220.648.442	230.913.350
PIL Analisi / PIL Italia	0,13963 ‰	0,14535 ‰
Variazione Investimenti	N.A.	4,25 %
Totale Debiti	519.530.778	530.280.423
Totale Debiti / Ricavi	0,41	0,47
Totale Debiti / Patrimonio Netto	2,07	2,00
Costo del Personale / Costi Operativi	43,27 %	45,58 %
Numero Dipendenti Stimati	2.348	2.484
Leanus® Score		
Media Ricavi	31.705.605	28.023.336
Numero Imprese Analizzate	40	40

Cosa ne pensate? Anche se i ricavi totali delle 40 imprese sono diminuiti dal 2011 al 2012, ne sono invece migliorati i margini e la redditività con una crescita degli investimenti complessivi (+4,25%). Il Gruppo inoltre ha anche mantenuto una buona bancabilità, misurata dal Leanus Score®¹ (triangolino verde) e, pertanto, se fosse un'impresa ed avesse un buon progetto, potrebbe a questo punto ricercare, con probabilità di successo, nuovi capitali. I debiti complessivi, in rapporto ai ricavi, sono un po' alti e andrebbero quantomeno visti nel dettaglio e distinti in debiti verso banche, fornitori o di altro tipo.

Nel complesso, dopo circa 200 secondi, la prima impressione sullo stato di salute del gruppo "*Brindisi Top*" è discreta. Ho poi evidenziato le differenze dimensionali tra le imprese del Gruppo per capire se ve ne fosse qualcuna in grado di influenzare l'analisi generale. E' quello che ho riscontrato, come possiamo verificare dal grafico che segue.


¹ Indicatore proprietario che misura il grado rischio associato ad una situazione contabile o un bilancio di esercizio, sia annuale che infra-annuale, di imprese, società di persone o aggregati di imprese.

Le maggiori imprese per ricavi (max 8)



Le prime 3 imprese da sole generano quasi il 50% dei ricavi complessivi del Gruppo “Brindisi Top”. Ne segue che potremmo analizzarle singolarmente oppure dividere le 40 in sottogruppi omogenei per dimensione. Il mio obiettivo tuttavia è quello di trovare, in pochi secondi, caratteristiche “forti” delle imprese che ne rivelino i bisogni. Ho quindi preferito definire due nuovi sottogruppi d’imprese accomunate non dalla classe dimensionale, ma da aspetti più “rivelatori”. Osservando la lista delle 40 imprese fornita da Leanus® con i principali dettagli numerici ho notato che vi è una grande variabilità negli indicatori dello stato di salute delle stesse (tra cui il Leanus Score®). In altri termini alcune appaiono in seria difficoltà, altre invece denotano una buona condizione economico-finanziaria. Così ho pensato di creare un sottogruppo d’imprese con un debito bancario difficilmente sostenibile che ho chiamato “Brindisi Default” ed un altro di aziende particolarmente virtuose che ho denominato invece “Brindisi Star”. Quelle del primo sottogruppo sono imprese che sono in uno stato di crisi che in alcuni casi potrebbe sfociare in una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione etc.). Per queste imprese le istituzioni potrebbero, ad esempio, favorire l’intervento di professionisti qualificati in grado di aiutare gli imprenditori in difficoltà, prevenendo o gestendo la crisi al meglio oppure supportando il dialogo con le banche per il consolidamento del debito. Quelle del secondo sottogruppo sono al contrario imprese virtuose e solide che potrebbero essere interessate a misure a favore degli investimenti, o dell’impiego, che permetterebbero loro di generare nuovi ricavi e nuova occupazione, magari assorbendo personale in esubero della prima categoria. Nella matrice che segue, le imprese virtuose che formano il sottogruppo “Brindisi Star” sono gli 8 quadratini verdi. La loro peculiarità è che riescono a crescere mantenendo una buona solidità. L’altro gruppo, “Brindisi Default”, è invece rappresentato dai triangolini rossi, imprese ad elevato rischio economico-finanziario complessivo, che hanno vissuto una contrazione del volume d’affari nell’ultimo anno in analisi. Ricordo che si tratta di una lista generata in modo automatico da Leanus® in base a propri algoritmi di calcolo sui dati 2012 (ignoriamo cosa sia potuto accadere a tali imprese nel 2013).

Distribuzione per Crescita e solidità Economico Patrimoniale



Focalizzando brevemente le imprese “Brindisi Star”, ho riaggregato i loro 8 bilanci in un’unica rappresentazione sintetica, analoga a quella già vista all’inizio per le 40 imprese nella tabella

Dal 1° ottobre F24 a zero solo con Entratel



di Silvia Conte

A partire dal prossimo 1° ottobre, con l'approvazione del D.L. 66/2014 ed in particolare dell'articolo 11 comma 2, il modello F24 con importi maggiori o uguali ad € 1000,00, anche se compensati con altri tributi e quindi presentati anche con importo finale pari a zero, potranno essere pagati solo online.

Se quindi prima questo obbligo esisteva solo per i contribuenti con partita iva, dal 1° ottobre 2014 l'obbligo riguarderà indistintamente i contribuenti con o senza partita iva. Il decreto Renzi, infatti, aumenta la stretta su compensazioni e versamenti da fare con il modello F24, con il fisco che amplia così i controlli. Questa è la direzione dell'articolo 11 del D.L. 66/2014, che ha per titolo <<riduzione dei costi di riscossione fiscale>>. Alla riduzione dei costi si accompagnano le nuove regole per i versamenti in compensazione con il modello F24 o importi superiori a mille euro.

Infatti, va evidenziato come tale intervento provochi effetti anche a carico di chi possiede la posizione IVA, in particolare con riferimento alla presentazione del modello F24 a saldo zero che dal 1 ottobre dovrà necessariamente transitare tramite Entratel / Fisconline.

Dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, che finirà per interessare anche i soggetti non titolari di partita IVA. Vi sono però importanti differenziazioni da verificare. I versamenti di cui all'art 17 del D.Lgs. 241/97 (i versamenti effettuabili tramite F24), sono eseguiti:

- 1- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- 2- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- 3- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, Banche, Poste italiane o agenti della riscossione nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

In pratica possono continuare ad utilizzare il modello cartaceo solo i privati, con riferimento ai modelli F24 con saldo inferiore ad € 1.000 che non presentano compensazioni. A questa fattispecie, vanno aggiunte quelle introdotte dalla C.M. 27/E/14: F24 predeterminato, utilizzo di crediti in compensazione presso gli agenti della riscossione, rateizzazioni in corso.

La norma stessa afferma – e la Circolare 27/E/14 lo conferma – come rimangano inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Va ricordato:

- che i soggetti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di utilizzo dei canali telematici (a scelta home banking o Entratel / Fisconline) per ogni versamento di imposte, contributi, premi o versamenti a favore di entri previdenziali da effettuarsi tramite F24.
- che è previsto un limite di € 5.000 per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA, al superamento del quale è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Tali vincoli vanno però aggiornati con il nuovo obbligo introdotto dal D.L. 66/14, vincolo che si presenta generale e non limitato ai privati: la nuova previsione non è infatti totalmente sovrapponibile a quella già presente dal 2007 per esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo.

Per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, pertanto, tutti i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero.

Quindi, per esempio, l'imprenditore individuale che sino al 30 settembre poteva compensare tramite home banking il versamento dei contributi INPS utilizzando a totale compensazione un credito IVA, dal 1° ottobre sarà tenuto a dotarsi, per la stessa operazione, di Entratel o Fisconline, o avvalersi di un professionista abilitato alla trasmissione telematica; oppure se viene dato al contribuente un modello di € 1000,00 che riporta tributi, ad esempio, per IMU e TASI, non è detto che il contribuente non possa sdoppiare il modello in due modelli diversi in modo tale da rimanere sotto il tetto dei € 1000,00 in entrambi e pagarli ancora in modalità cartacea.



Prossimi eventi



La governance dell'impresa nel fallimento: il nuovo ruolo del curatore

Il master che si svolgerà nei giorni 3, 10, 17, 24, 29 ottobre e 6 novembre c.a. dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Sala dell'Università del Palazzo Granafei -Nervegna (2 piano), Via Duomo n. 16/20 - Brindisi
Totale crediti 18



Trust e Fondo Patrimoniale strumenti di tutela del patrimonio

Organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Sala dell'Università del Palazzo Granafei -Nervegna (2 piano), Via Duomo n. 16/20 - Brindisi - ore 15:00



Il personale degli Enti Locali: novità normative e sistemi di valutazione

Il 22 e il 23 ottobre p.v.
Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095
Totale crediti 10



Master Breve 16^ Edizione 2014-2015 Euroconference

Dal 29 ottobre 2014 al 28 aprile 2015
Sala dell'Università del Palazzo Granafei -Nervegna (2 piano), Via Duomo n. 16/20 - Brindisi
Totale crediti 49



Percorso Aggiornamento Tributario - docente Vito Dulcamare

Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095
Totale crediti 20

Contribuente mensile con contabilità presso terzi: proposte di modifica



di Raffaele Tommasi

In tempi di lotta all'evasione il terreno (anche per il commercialista) è un terreno di guerra.

Benché persona onesta, il commercialista può ritrovarsi in un campo minato, dove ogni passo è un'incognita.

L'esempio tra i tanti che voglio portare all'attenzione del lettore riguarda il contribuente iva mensile con contabilità presso terzi che, a norma **dell'art. 1, comma 3, del Dpr 100/1998** ha un mese di tempo in più per gestire la liquidazione ed il versamento dell'iva.

Teniamo conto del contesto: se il nostro cliente è mensilizzato, evidentemente i suoi sono versamenti cospicui e, conseguentemente, lo sono le sanzioni irrogate per l'eventuale tardivo versamento dell'imposta.

Ebbene, l'art. l'articolo 1, comma 3, del Dpr 100/1998 così recita: *“il contribuente... che affida a terzi la tenuta della contabilità... , può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica”*.

La ratio della norma – indubitabilmente – è quella di concedere trenta giorni di tempo in più al contribuente per la liquidazione e quindi per il versamento dell'imposta, ma nessuno si azzardi a dire una cosa del genere (né ad impostare una difesa in questa logica) perché la Giustizia tributaria vi darebbe torto.

Lo dico perché la questione è arrivata fino in Cassazione e qui Giustizia non lascia scampo al contribuente (e al suo commercialista): l'agevolazione non va interpretata come differimento del termine di versamento ma nell'utilizzo, in sede di liquidazione mensile, dell'Iva relativa al secondo mese precedente.

Esemplifichiamo.

Fatture emesse ed acquisti di gennaio portano alla liquidazione dell'iva da versare il 16 febbraio di €. 25.000,00. Il contribuente ha optato in dichiarazione Iva per le agevolazioni riservate a coloro che hanno la contabilità presso terzi.

Seguendo la *ratio* della norma sopra richiamata possiamo versare col codice tributo 6001 (rubricato liquidazione Iva mensile di Gennaio) entro il giorno 16 marzo.

No ! questo comportamento (per prassi e giurisprudenza) è errato !

La norma si deve interpretare invece nel senso che, sul registro fatture emesse di gennaio, dopo la stampa delle vendite di gennaio, va inserita la liquidazione del mese di dicembre, da versare col codice tributo 6001 entro il 16 febbraio.

Così, dopo la stampa Iva delle fatture emesse di febbraio, io devo stampare la liquidazione iva di gennaio, nell'esemplificazione dell'ammontare di €. 25.000,00, da versare entro il 16 marzo

inserendo in f24 il codice tributo 6002 (liquidazione iva mensile di febbraio).

Una complicazione per il commercialista la diversa modalità di stampa del registro fatture emesse, ma i fastidi non finiscono qui.

Infatti il problema vero di questa opzione è la liquidazione Iva in dichiarazione, dove l'inserimento nel VH1 della liquidazione di dicembre dell'anno precedente e, nel VH2 della liquidazione di gennaio, conduce al disallineamento tra i versamenti del quadro VH e quelli del quadro VL. Disallineamento che i nostri sistemi informativi puntualmente segnalano.

E allora, per riconciliare VH e VL, ritorniamo alla ratio della norma, e inseriamo nel VH1 la liquidazione di gennaio (cod. 6001) con Iva versata il 16/3, nel VH2 la liquidazione di febbraio (cod. 6002) con Iva versata il 16/4. OK ora la nostra dichiarazione Iva quadra e il modello può essere trasmesso senza segnalazioni di errore.

No ! Non è così !

Arriva infatti puntuale la comunicazione di irregolarità, perché il controllo formale della dichiarazione evidenzia tardivo versamento del Cod. 6001, iva di gennaio, versata il 16/3 con un mese di ritardo, del cod. 6002, iva di febbraio versata il 16/4, con un mese di ritardo ecc. ecc.

E qui, finite le tue elugubrazioni notturne, iniziano i problemi di comunicazione esterna, soprattutto se non ti ritrovi a trattare la materia con personale dell'Ag.E. preparato ed all'altezza di comprendere tanto le problematiche tecniche quanto quelle giuridiche, **e soprattutto in grado di capire che spostare indietro di un mese la liquidazione produce lo stesso effetto di spostare in avanti di un mese il relativo versamento.**

L'Ufficio di Brindisi e, specificamente, quello di Ostuni, ospita personale all'altezza della situazione ma il tempo per comprendere è necessario, e il tempo ha un costo, tanto per l'Amministrazione quanto per lo studio del professionista.

Senza contare che qualche collega nel campo minato ci ha rimesso le penne (e mi dicono anche in provincia di Brindisi), se è vero come è vero quello che leggo nella Sentenza della Cassazione (Cfr: Cass. civ. Sez. V, 19-04-2013, n. 9558, e anche Cass. Ordin. n. 8814 del 10/04/2013: la Corte ha accolto il ricorso dell'ufficio nella considerazione che i termini – previsti dalla disciplina dell'Iva in materia di liquidazione periodica del tributo e versamento dell'eccedenza a debito – non sono suscettibili di differimento neppure nell'ipotesi di tenuta delle scritture contabili presso terzi¹) o nella prassi (Cfr: risoluzione 6/E dell'11 gennaio 2011).

Risolvere il problema senza spargimento di sangue si può, essendo sufficiente statuire che i contribuenti Iva mensili con contabilità presso terzi possono optare per il versamento dell'imposta con un mese di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria.

Tutto sarebbe risolto.

In questo senso sono partite le mie segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, nella speranza che qualcuno sia in ascolto, visto che pare essere arrivato il tempo della semplificazione.

¹ Infatti, per i giudici di legittimità, posto "...che lo stesso articolo 27, comma secondo, citato prevede espressamente che la liquidazione Iva, e quindi il suo versamento, debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma primo, entro il giorno 18 di ciascun mese seguente, anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, allora non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell'imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell'ambito della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta stessa. La disciplina opera ad identico modo anche per il contribuente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Dpr 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 2 del Dpr 14 ottobre 1999, n. 542, abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità, come nella specie (cfr anche Cassazione ordinanza n. 8814 del 10/04/2013, sentenza n. 9558 del 19/04/2013)".

Nota redazionale

Anatocismo, divieto ancora da attuare

La cancellazione dell'anatocismo, imposta dall'ultima legge di stabilità, deve ancora essere attuata. A tradurre in pratica quella norma, infatti, deve essere il Cidr, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, chiamato a riscrivere le regole prevedendo che gli interessi «periodicamente capitalizzati» non possano produrre «interessi ulteriori». Questo è quanto chiede dal 1° gennaio scorso l'ultima legge di stabilità (legge 147/2013, comma 629), ma la delibera finora non è mai arrivata al traguardo. Il braccio di ferro tra fautori e nemici dell'anatocismo, insomma, finora si è svolto solo sulla carta degli emendamenti e della «Gazzetta Ufficiale». La Legge di Stabilità 2014, infatti, è stata temporaneamente superata da un decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (art. 31 del D.l. n. 91 del 24 giugno 2014) con il quale il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le banche, di applicare l'anatocismo. Successivamente l'art.31 è decaduto per mancanza di conversione in legge privando nuovamente il sistema bancario della possibilità di inserire la clausola anatocistica in contratto.

Ricordiamo che nel corso del 2013 la proposta di legge taglia-anatocismo fu presentata dal presidente della commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (Pd), e accompagnata da 44 firme, tra cui quella degli attuali ministri Maria Elena Boschi e Maria Anna Madia.

Ma a creare problemi, secondo alcuni analisti, c'è il fatto che questa norma non distinguerebbe le quote di capitale e quelle prodotte dalla capitalizzazione di interessi, producendo quindi un divieto generalizzato.

In realtà il nodo è l'applicazione di interessi non solo sul capitale originario, ma anche sugli interessi che questo capitale produce: solo qui c'è l'anatocismo, e quindi il divieto imposto dalla norma. Che ora va attuata.

Ad oggi pertanto i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2014, sottoposti alla vigenza del comma 629 della legge di stabilità 2014 (27.12.2013 n° 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale G.u. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, non possono prevedere alcuna forma di anatocismo essendo il provvedimento della delibera Cidr (mai intervenuto) destinato esclusivamente alla modalità di determinazione del c.d. "monte interessi" e della classificazione del saldo giornaliero tra "saldo di capitale" e "saldo interessi" (sulla qual cosa ci siamo più compiutamente espressi in precedente articolo di questa rivista), non potendo il Cidr intervenire sul problema dell'illegittimità di base della clausola anatocistica.

